



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

DIRETTIVA OPERATIVA N. 237 DEL 29/03/2021

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI NELL'INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA - PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020 ASSE II "ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA" E INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE PROCEDURE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

Alle imprese interessate

Alle Regioni interessate

Ai Comuni interessati

All'ABI – Associazione Bancaria Italiana

*All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia*

PREMESSE

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'11 maggio 2016, è stato istituito un regime di aiuto per lo sviluppo ed il sostegno di attività imprenditoriali nella filiera culturale e creativa finalizzate allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano. Il predetto decreto ha demandato ad un apposito provvedimento successivo la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni ed il funzionamento della misura agevolativa.

Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 10 dicembre del 2020 ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni rispetto alla disciplina di cui al decreto 11 maggio 2016 prevedendo altresì l'emanazione della nuova direttiva operativa.



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) **“Decreto”**: il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo dell’11 maggio 2016 istitutivo del regime di aiuto in materia di interventi per la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nell’industria culturale e creativa e successive modificazioni;
- b) **“Decreto di modifica”**: il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 10 dicembre 2020 con il quale si è provveduto a modificare il decreto 11 Maggio 2016;
- c) **“Ministero”**: il Ministero della Cultura;
- d) **“Invitalia”**: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa – Invitalia – cui sono affidate le funzioni di gestione dell’intervento - **“Soggetto gestore”**;
- e) **“Regolamento GBER”**: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e successive modificazioni e integrazioni;
- f) **“Regolamento de minimis”**: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de *minimis*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e ss.mm.ii;
- g) **“Comunicazione 14/2008”**: Comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- h) **“Tasso di base”**: tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;
- i) **“Convenzione”**: la convenzione tra Invitalia e l’Associazione bancaria italiana (ABI) per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente finalizzato all’erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate che sarà pubblicata nel sito dell’ABI;
- j) **“Banche Convenzionate”**: le Banche che aderiscono alla Convenzione;
- k) **“Conto corrente vincolato”**: il conto corrente disciplinato nella convenzione, aperto esclusivamente presso una delle banche convenzionate, da utilizzare nel caso di scelta della modalità di erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate;
- l) **“Conto corrente dedicato”**: il conto corrente, aperto presso una banca a scelta o presso le



AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

PEC: mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: adg-culturasviluppo@beniculturali.it



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

poste dal soggetto beneficiario e dedicato anche non in via esclusiva alla gestione del programma agevolato, da utilizzare nel caso di scelta della modalità di erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto quietanzate;

- m) **“Regioni”**: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia ed esclusivamente per il titolo II e IV Sicilia;
- n) **“Attrattori”**: musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, parchi e giardini storici, ubicati nelle *Regioni*, elencati nell'allegato 4 alla presente direttiva operativa;
- o) **“Comuni”**: Comuni delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- p) **“Imprese”**: micro, piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- q) **“Soggetti del Terzo Settore”**: fermo, quanto stabilito dall'art. 101 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, rientrano i soggetti come definiti all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente decreto;
- r) **“Soggetti beneficiari”**: imprese e soggetti del Terzo Settore;
- s) **“Unità produttiva”**: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
- t) **“Registro delle Imprese”**: il Registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 2188 del codice civile e al Capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii;
- u) **“Nuove Imprese”**: imprese costituite da non più di trentasei mesi;
- v) **“Imprese femminili”**: imprese in cui la compagine societaria è composta, alla data di presentazione della domanda, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da donne;
- w) **“Imprese giovanili”**: imprese in cui la compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa, alla data di presentazione della domanda, tra i diciotto ed i trentacinque anni;
- x) **“Rating di legalità”**: il rating di legalità delle imprese di cui:
 - all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”, attribuito dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

- al decreto interministeriale 20 febbraio 2014 “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
- y) **“DSAN”**: dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.m.ii, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- z) **“Contributo finanziario”**: risorse finanziarie proprie del soggetto beneficiario e/o finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

2. *RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI*

2.1 Per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto sono utilizzate le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2.3 del decreto dell'11 maggio 2016 e di cui all'art. 1 punto b come previsto dal decreto di modifica del 10 dicembre 2020. E' fatta salva la possibilità di individuare, anche da parte del Ministero, ulteriori risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente direttiva operativa.

INTERVENTI PER LE NUOVE IMPRESE DELL'INDUSTRIA CULTURALE, COME PREVISTO DAL TITOLO II DEL DECRETO

3 *REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI*

- 3.1 Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Titolo le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
- a) risultano costituite da non oltre trentasei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile;
 - b) sono iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
 - c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

- d) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - e) possiedono una situazione di regolarità contributiva;
 - f) hanno titolo a ricevere aiuti "de minimis" secondo quanto disposto dal Regolamento de minimis;
 - g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione un ordine di recupero;
 - h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 DPCM 23/05/2007.
- 3.2 Possono altresì richiedere le agevolazioni sul presente titolo le persone fisiche che intendono costituire una impresa, nel rispetto di quanto previsto ai punti 21.2 e 22.8.

4 PROGRAMMI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

4.1 Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo esclusivamente i programmi:

- a) di importo non superiore a € 400.000,00;
- b) realizzati dalle nuove imprese presso una o più unità produttive ubicate nel territorio delle Regioni;
- c) relativi alle attività economiche elencate all'allegato 1 alla presente direttiva operativa;
- d) che prevedono l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato, in una delle seguenti aree:
 - i. economia della conoscenza - sviluppo e/o applicazione di tecnologie innovative e/o tecnologie chiave abilitanti per la creazione e/o l'implementazione di dati e informazioni in grado di accrescere, qualificare o innovare le modalità e gli strumenti di archiviazione, organizzazione, condivisione, accessibilità, e gestione delle conoscenze legate all'industria culturale;
 - ii. economia della conservazione - sviluppo e applicazione di processi e protocolli innovativi nel quadro delle attività conservative - restauro, manutenzione, recupero, rifunzionalizzazione - relativamente a materiali, tecnologie, tecniche e strumenti adottati, con particolare riferimento alle attività di diagnostica di monitoraggio e di analisi per la valutazione della vulnerabilità, alle attività di prevenzione e di gestione dei rischi e dei fattori di degrado, ai materiali e alle tecniche di intervento, alle soluzioni



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

impiantistiche innovative ed energeticamente efficienti, applicate al patrimonio materiale ed immateriale;

- iii. economia della fruizione - sviluppo di: a) modalità e strumenti innovativi di offerta di beni e sistemi di beni in forma integrata con le risorse del territorio, processi innovativi per la gestione – acquisizione, classificazione, valorizzazione, diffusione – del patrimonio culturale e risorse del territorio; b) piattaforme digitali, prodotti hardware e software per nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione e promozione, estendibili anche a specifiche categorie della domanda; c) dispositivi ed applicazioni a supporto e assistenza di specifici target di domanda e fruizione; d) attività legate all'incremento dell'offerta collegata alla fruizione turistico culturale; e) altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi, servizi di assistenza ai visitatori, servizi di promozione turistica;
- iv. economia della gestione - sviluppo di strumenti e soluzioni applicative in grado di ingegnerizzare le attività di gestione di beni e attività culturali.

4.2 I programmi di investimento devono essere:

- a) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui al punto 20.4. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa considerato ammissibile;
- b) realizzati entro diciotto mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario pena la revoca e comunque non oltre i termini utili affinché le erogazioni a saldo siano erogate al 31 dicembre 2023. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa di investimento considerato ammissibile.

4.3 I beni oggetto di agevolazione possono essere utilizzati anche al di fuori dell'unità produttiva purchè localizzati nei territori delle Regioni ed a condizione della dimostrazione della funzionalità degli stessi rispetto alla realizzazione del programma.

5 COSTI E SPESE AMMISSIBILI

5.1 Sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento:

- a) impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purchè strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;
- b) beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate correlate al programma di investimento da realizzare. Tali spese devono essere



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all'ordine di riferimento avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo;

- c) opere murarie, nel limite del 20% del programma di investimenti complessivamente ritenuto ammissibile e comunque nel limite del 10% del programma di spesa complessivamente ritenuto ammissibile incluse le spese di capitale circolante. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile fatto salvo il caso di quelli strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato rientranti nella lettera a).

L'importo complessivamente ammesso alle agevolazioni è quello derivante dall'applicazione delle soglie indicate nel precedente punto c).

I beni di investimento devono essere nuovi di fabbrica e non devono rappresentare mera sostituzione di impianti, macchinari ed attrezzature.

5.2 Non sono ammesse acquisizioni mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", né beni acquisiti con contratti di leasing, né mediante commesse interne. Ai fini dell'ammissibilità della spesa farà fede la data dei documenti fiscalmente validi.

5.3 Sono, altresì, ammissibili le seguenti spese di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili di cui al punto 23.1, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dell'intervento, per:

- a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti utilizzati nel ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
- b) utenze relative alla sede oggetto del programma di investimento sita nelle Regioni agevolabili di cui all'art. 1 lett. l);
- c) canoni di locazione relativi alla sede oggetto del programma di investimento sita nelle Regioni agevolabili di cui all'art. 1 lett. l);
- d) prestazioni di servizi connesse all'attività produttiva agevolata del soggetto beneficiario;
- e) perizia tecnica e polizza assicurativa riferite e connesse ai soli beni del progetto finanziato e fideiussione bancaria/assicurativa richiesta in sede di anticipazione, come previsto dal D.P.R. n. 22 del 05 febbraio 2018;
- f) spese notarili relative alla costituzione della società sostenute per il solo avvio dell'attività, come previsto dal D.P.R. n. 22 del 05 febbraio 2018;
- g) la sola apertura del conto corrente dedicato e/o vincolato al programma d'investimento;
- h) costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che non benefici di alcun'altra



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, impiegato nel programma d'investimento da realizzare presso l'unità produttiva. Il costo del lavoro è determinato sulla base del costo aziendale annuo complessivo per risorsa e delle ore di lavoro riferite al periodo di realizzazione del programma agevolato.

- 5.4 Il Soggetto gestore verifica, attraverso fatture/parcelle, ricevute, buste paga, contratti di fornitura o attraverso dati dei bilanci ovvero scritture contabili afferenti il periodo di realizzazione del piano d'impresa, l'effettivo sostenimento da parte del soggetto beneficiario di spese riconducibili alle tipologie di cui al punto 5.3 per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile con il provvedimento di cui al punto 23.1. Il Soggetto gestore verifica, altresì, il permanere del rispetto del limite di cui al punto 5.3 e procede, ove necessari, alla rideterminazione dell'importo ammissibile alle agevolazioni.
- 5.5 Non sono ammessi beni d'investimento e servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell'impresa beneficiaria.
- 5.6 Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA, dei cespiti ammortizzabili, libro giornale e degli inventari, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte di Invitalia o del Ministero. In particolare, i beni d'investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro degli inventari della beneficiaria per almeno 3 anni.

6 FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

- 6.1 Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato a tasso zero e di contributo a fondo perduto, per un importo non superiore all'80% (ottanta per cento) della spesa complessivamente ammissibile. L'importo massimo è incrementato al 90% (novanta per cento) - fermo restando il limite di intensità agevolativa previsto dal Regolamento *de minimis* - in caso l'impresa richiedente abbia le caratteristiche di impresa femminile o impresa giovanile o sia in possesso del rating di legalità.
- 6.2 Alle imprese beneficiarie di cui al presente Titolo possono essere concessi, ai sensi e nei limiti del Regolamento *de minimis*, congiuntamente:
- a) un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 40% (quaranta per cento) della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento; la misura è elevabile al 45% (quarantacinque per cento) nei casi previsti al punto 6.1;



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

- b) un contributo a fondo perduto, in misura pari al massimo al 40% (quaranta per cento) della spesa ammessa; la misura è elevabile al 45% (quarantacinque per cento) nei casi previsti al punto 6.1.

In tutti i casi in cui i suddetti massimali non siano raggiungibili, il contributo totale concesso avrà comunque la seguente composizione: fondo perduto pari al 50% del totale dei contributi concessi; finanziamento agevolato pari al 50% del totale dei contributi concessi.

- 6.3 L'agevolazione relativa alla quota di capitale circolante è concessa esclusivamente nella forma di finanziamento agevolato.
- 6.4 Alle imprese beneficiarie di cui al presente titolo possono essere altresì concessi servizi di tutoraggio tecnico – gestionale. Il valore complessivo dei servizi erogati è pari al massimo a 10.000 euro, concessi in forma di fondo perduto, ai sensi di quanto previsto al successivo punto 19.
- 6.5 Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria residua del programma di investimento e capitale circolante apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni. A tal fine si intendono mezzi propri, ovvero mezzi di terzi, purché non assistiti da altre forme di aiuto pubblico.
- 6.6 Il finanziamento agevolato di cui al punto 6.2 è rimborsato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso e, comunque, secondo i tempi previsti dal contratto di finanziamento. Nel caso di ritardi nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.
- 6.7 Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla Comunicazione 14/2008. Pertanto, verrà utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito applicando al tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione secondo il disciplinare di calcolo del rating disponibile sul sito www.invitalia.it.
- 6.8 Il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

7 VALUTAZIONE DI MERITO DELLE DOMANDE

7.1 La valutazione di merito delle domande, comprendente il colloquio con i proponenti di cui al punto 22.4, è basata sui seguenti criteri:

- a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci e dai dipendenti, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività oggetto del piano d'impresa. Tale valutazione sarà effettuata esclusivamente sulla base del curriculum scolastico e/o lavorativo dei soci e dei dipendenti, in relazione all'attinenza degli studi e dell'esperienza rispetto all'oggetto dell'attività proposta ed alla coerenza con i ruoli previsti;
- b) introduzione di elementi di innovazione di processo, organizzativa, di prodotto/servizio o di mercato;
- c) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing. Tale valutazione sarà effettuata tenendo conto dell'analisi dell'andamento del mercato di riferimento illustrata nel piano d'impresa e dell'efficacia delle strategie previste (di marketing, di prodotto/servizio, di prezzo, di comunicazione);
- d) impatto del programma di investimento in termini di: ricaduta sul contesto socio-culturale e socio-economico, audience development, appartenenza del progetto a una rete di impresa, intersettorialità, sostenibilità ambientale;
- e) fattibilità tecnica del programma di investimento, impatto occupazionale e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

7.2 L'articolazione dei criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai programmi di investimento, nonché le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni sono riportate nell'allegato 5 alla presente direttiva operativa

INTERVENTI PER LE IMPRESE DELL'INDUSTRIA CULTURALE, TURISTICA, COME PREVISTO DAL TITOLO III DEL DECRETO

8 REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARI

8.1 Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Titolo le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultano costituite da non meno di trentasei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile;
- b) sono iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

- c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;
- d) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- e) possiedono una situazione di regolarità contributiva;
- f) hanno titolo a ricevere aiuti "de minimis" secondo quanto disposto dal Regolamento de minimis;
- g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione un ordine di recupero;
- h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 DPCM 23/05/2007.

9 PROGRAMMI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

9.1 Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo esclusivamente i programmi:

- a) di importo non superiore a € 500.000,00;
- b) realizzati dalle imprese presso una o più unità produttive ubicate nel territorio delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia;
- c) relativi a una o più delle attività economiche elencate all'allegato 2 alla presente direttiva operativa ed avente un legame funzionale con uno o più attrattori di cui all'allegato 4 alla presente direttiva operativa;
- d) inseriti in una o più delle seguenti aree:
 - i. fruizione turistica e culturale degli ambiti territoriali di riferimento degli attrattori;
 - ii. promozione e comunicazione per la valorizzazione delle risorse culturali;
 - iii. recupero e valorizzazione di produzioni locali di beni e servizi.

9.2 I programmi di investimento devono essere:

- a) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui al punto 20.4. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa considerato ammissibile;
- b) realizzati entro diciotto mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario pena la revoca e comunque non oltre i termini utili affinché le erogazioni a saldo siano erogate al 31 dicembre 2023. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa di investimento considerato ammissibile.

- 9.3 I beni oggetto di agevolazione possono essere utilizzati anche al di fuori dell'unità produttiva, purché localizzati nei territori delle Regioni ed a condizione della dimostrazione della funzionalità degli stessi rispetto alla realizzazione del programma.

10 COSTI E SPESE AMMISSIBILI

10.1 Sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento:

- a) impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;
- b) beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate correlate al programma di investimento da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all'ordine di riferimento avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo;
- c) opere murarie, nel limite del 20% del programma di investimenti complessivamente ritenuto ammissibile e comunque nel limite del 10% del programma di spesa complessivamente ritenuto ammissibile incluse le spese di capitale circolante. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile fatto salvo il caso di quelli strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato rientranti nella lettera a).

L'importo complessivamente ammesso alle agevolazioni è quello derivante dall'applicazione delle soglie indicate nel precedente punto c).

I beni di investimento devono essere nuovi di fabbrica e non devono rappresentare mera sostituzione di impianti, macchinari ed attrezzature.

10.2 Non sono ammesse acquisizioni mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", né beni acquisiti con contratti di leasing, né mediante commesse interne. Ai fini dell'ammissibilità della spesa farà fede la data dei documenti fiscalmente validi.

10.3 Sono, altresì, ammissibili le seguenti spese di capitale circolante nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili di cui al punto 23.1, sostenute a partire



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dell'intervento, per:

- a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti utilizzati nel ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
- b) utenze relative alla sede oggetto del programma di investimento sita nelle Regioni agevolabili di cui all'art. 1 lett. l);
- c) canoni di locazione relativi alla sede oggetto del programma di investimento sita nelle Regioni agevolabili di cui all'art. 1 lett. l);
- d) prestazioni di servizi connesse all'attività produttiva agevolata del soggetto beneficiario;
- e) perizia tecnica e polizza assicurativa riferite e connesse ai soli beni del progetto finanziato e fideiussione bancaria/assicurativa richiesta in sede di anticipazione, come previsto dal D.P.R. n. 22 del 05 febbraio 2018;
- f) la sola apertura del conto corrente dedicato e/o vincolato al programma di investimento;
- g) costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che non benefici di alcun'altra agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, impiegato nel programma d'investimento da realizzare presso l'unità produttiva. Il costo del lavoro è determinato sulla base del costo aziendale annuo complessivo per risorsa e delle ore di lavoro riferite al periodo di realizzazione del programma agevolato.

10.4 Il Soggetto gestore verifica, attraverso fatture/parcelle, ricevute, buste paga, contratti di fornitura o attraverso dati dei bilanci ovvero scritture contabili afferenti il periodo di realizzazione del piano d'impresa, l'effettivo sostenimento da parte del soggetto beneficiario di spese riconducibili alle tipologie di cui al punto 10.3 per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile con il provvedimento di cui al punto 23.1. Il Soggetto gestore verifica, altresì, il permanere del rispetto del limite di cui al punto 10.3 e procede, ove necessari, alla rideterminazione dell'importo ammissibile alle agevolazioni.

10.5 Non sono ammessi beni d'investimento e servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell'impresa beneficiaria.

10.6 Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA, dei cespiti ammortizzabili, libro giornale e degli inventari, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte di Invitalia o del Ministero. In particolare, i beni d'investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro degli inventari della beneficiaria per almeno 3 anni.



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

11 FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

- 11.1 Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato a tasso zero e di contributo a fondo perduto, per un importo non superiore all'80% (ottanta per cento) della spesa complessivamente ammissibile. L'importo massimo è incrementato al 90% (novanta per cento) - fermo restando il limite di intensità agevolativa previsto dal Regolamento de *minimis* - in caso l'impresa richiedente abbia le caratteristiche di impresa femminile o impresa giovanile o sia in possesso del rating di legalità.
- 11.2 Alle imprese beneficiarie di cui al presente Titolo possono essere concessi, ai sensi e nei limiti del Regolamento de *minimis*, congiuntamente:
- a) un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 60% (sessanta per cento) della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento; la misura è elevabile al 65% (sessantacinque per cento) nei casi previsti al successivo punto 11.1;
 - b) un contributo a fondo perduto, in misura pari al massimo al 20% (venti per cento) della spesa ammessa; la misura è elevabile al 25% (venticinque per cento) nei casi previsti al successivo punto 11.1.

In tutti i casi in cui i suddetti massimali non siano raggiungibili, il contributo totale concesso avrà comunque la seguente composizione: fondo perduto pari al 25% del totale dei contributi concessi; finanziamento agevolato pari al 75% del totale dei contributi concessi.

- 11.3 L'agevolazione relativa alla quota di capitale circolante è concessa esclusivamente nella forma di finanziamento agevolato.
- 11.4 Alle imprese beneficiarie di cui al presente titolo possono essere altresì concessi servizi di tutoraggio tecnico – gestionale. Il valore complessivo dei servizi erogati è pari al massimo a 10.000 euro, concessi in forma di fondo perduto, ai sensi di quanto previsto al successivo punto 19.
- 11.5 Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria residua del programma di investimento e capitale circolante apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni. A tal fine si intendono mezzi propri, ovvero mezzi di terzi, purché non assistiti da altre forme di aiuto pubblico.
- 11.6 Il finanziamento agevolato di cui al punto 11.2 è rimborsato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso e, comunque, secondo i tempi previsti dal contratto di finanziamento. Nel caso di ritardi nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.

- 11.7 Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla Comunicazione 14/2008. Pertanto, verrà utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito applicando al tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione secondo il disciplinare di calcolo del rating disponibile sul sito www.invitalia.it.
- 11.8 Il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

12 VALUTAZIONE DI MERITO DELLE DOMANDE

- 12.1 La valutazione di merito delle domande comprendente il colloquio con i proponenti di cui al punto 22.4, è basata sui seguenti criteri:
- a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci e dai dipendenti, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività oggetto del piano d'impresa. Tale valutazione sarà effettuata esclusivamente sulla base del curriculum scolastico e/o lavorativo dei soci e dei dipendenti, in relazione all'attinenza degli studi e dell'esperienza rispetto all'oggetto dell'attività proposta ed alla coerenza con i ruoli previsti;
 - b) introduzione di elementi di innovazione di processo, organizzative, di prodotto/servizio o di mercato riconducibili agli ambiti creativi e culturali degli attrattori di riferimento;
 - c) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing. Tale valutazione sarà effettuata tenendo conto dell'analisi dell'andamento del mercato di riferimento illustrata nel piano d'impresa e dell'efficacia delle strategie previste (di marketing, di prodotto/servizio, di prezzo, di comunicazione);
 - d) impatto del programma di investimento in termini di: relazione diretta o indiretta con uno o più attrattori, audience development, presenza di formule di collaborazione e partenariato, appartenenza del progetto a una rete di impresa, intersectorialità, sostenibilità ambientale;
 - e) fattibilità tecnica, impatto occupazionale e sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.
- 12.2 L'articolazione dei criteri di valutazione in parametri con indicazione dei punteggi assegnabili ai programmi di investimento, nonché le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni sono riportate all'allegato 6 alla presente direttiva operativa.



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE NELL'INDUSTRIA CULTURALE, COME PREVISTO DAL TITOLO IV DEL DECRETO

13 REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARI

13.1 Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Titolo i soggetti del terzo settore. Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il requisito dell'iscrizione al detto registro è soddisfatto dall'iscrizione, alla data di presentazione della domanda, ad uno dei registri previsti dalle sottoindicate normative di settore:

- registri delle Organizzazioni di volontariato delle regioni, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- registri delle Associazioni di promozione sociale nazionale e regionali, di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- registri delle Imprese, ai sensi dell'art 5 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

E' altresì necessario che i soggetti proponenti siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) risultino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;
- b) si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- c) possiedano una situazione di regolarità contributiva;
- d) abbiano titolo a ricevere aiuti "de minimis" secondo quanto disposto dal Regolamento de minimis;
- e) abbiano restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione un ordine di recupero;
- f) non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 DPCM 23/05/2007.



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

14 PROGRAMMI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

14.1 Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo esclusivamente i programmi:

- a) di importo non superiore a € 400.000,00;
- b) realizzati dai soggetti del terzo settore presso una o più unità produttive ubicate nel territorio delle Regioni;
- c) relativi a una o più delle attività elencate all'allegato 3 alla presente direttiva ed avente un legame funzionale con uno o più attrattori di cui all'allegato 4 alla presente direttiva operativa;
- d) inseriti in una o più delle seguenti aree:
 - i. attività collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
 - ii. attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
 - iii. attività di animazione e partecipazione culturale.

14.2 I programmi di investimento devono essere:

- a) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui al punto 20.4. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa considerato ammissibile;
- b) realizzati entro diciotto mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario pena la revoca e comunque non oltre i termini utili affinché le erogazioni a saldo siano erogate al 31 dicembre 2023. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa di investimento considerato ammissibile.

14.3 I beni oggetto di agevolazione possono essere utilizzati anche al di fuori dell'unità produttiva, purché localizzati nei territori delle Regioni ed a condizione della dimostrazione della funzionalità degli stessi rispetto alla realizzazione del programma.

15 COSTI E SPESE AMMISSIBILI

15.1 Sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento:

- a) impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;
- b) beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

brevettate correlate al programma di investimento da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all'ordine di riferimento avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo;

- c) opere murarie, nel limite del 20% del programma di investimenti complessivamente ritenuto ammissibile e comunque nel limite del 10% del programma di spesa complessivamente ritenuto ammissibile incluse le spese di capitale circolante. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile fatto salvo il caso di quelli strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato rientranti nella lettera a).

L'importo complessivamente ammesso alle agevolazioni è quello derivante dall'applicazione delle soglie indicate nel precedente punto c).

I beni di investimento devono essere nuovi di fabbrica e non devono rappresentare mera sostituzione di impianti, macchinari ed attrezzature.

15.2 Non sono ammesse acquisizioni mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", né beni acquisiti con contratti di leasing, né mediante commesse interne. Ai fini dell'ammissibilità della spesa farà fede la data dei documenti fiscalmente validi.

15.3 Sono, altresì, ammissibili le seguenti spese di capitale circolante nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili di cui al punto 23.1, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dell'intervento, per:

- a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti utilizzati nel ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
- b) utenze relative alla sede oggetto del programma di investimento sita nelle Regioni agevolabili di cui all'art. 1 lett. l);
- c) canoni di locazione relativi alla sede oggetto del programma di investimento sita nelle Regioni agevolabili di cui all'art. 1 lett. l);
- d) prestazioni di servizi connesse all'attività produttiva agevolata del soggetto beneficiario;
- e) perizia tecnica e polizza assicurativa riferite e connesse ai soli beni del progetto finanziato e fideiussione bancaria/assicurativa richiesta in sede di anticipazione, come previsto dal D.P.R. n. 22 del 05 febbraio 2018;
- f) la sola apertura del conto corrente dedicato e/o vincolato al programma d'investimento;
- g) costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che non benefici di alcun'altra agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, impiegato nel programma



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

d'investimento da realizzare presso l'unità produttiva. Il costo del lavoro è determinato sulla base del costo aziendale annuo complessivo per risorsa e delle ore di lavoro riferite al periodo di realizzazione del programma agevolato.

- 15.4 Il Soggetto gestore verifica, attraverso fatture/parcelle, ricevute, buste paga, contratti di fornitura o attraverso dati dei bilanci ovvero scritture contabili afferenti il periodo di realizzazione del piano d'impresa, l'effettivo sostenimento da parte del soggetto beneficiario di spese riconducibili alle tipologie di cui al punto 15.3 per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile con il provvedimento di cui al punto 23.1. Il Soggetto gestore verifica, altresì, il permanere del rispetto del limite di cui al punto 15.3 e procede, ove necessari, alla rideterminazione dell'importo ammissibile alle agevolazioni.
- 15.5 Non sono ammessi beni d'investimento e servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell'impresa beneficiaria.
- 15.6 Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA, dei cespiti ammortizzabili, libro giornale e degli inventari, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte di Invitalia o del Ministero. In particolare, i beni d'investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro degli inventari della beneficiaria per almeno 3 anni.

16 FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

- 16.1 Ai soggetti del terzo settore può essere concesso, ai sensi e nei limiti del Regolamento de *minimis*, un contributo a fondo perduto fino all'80% (ottanta per cento) della spesa ammessa. La copertura della spesa ammessa è aumentata al 90% (novanta per cento) - fermo restando il limite di intensità agevolativa previsto dal Regolamento de *minimis* - in caso il soggetto richiedente sia qualificabile come impresa ed abbia le caratteristiche di impresa femminile o impresa giovanile o sia in possesso del rating di legalità.
- 16.2 Alle imprese beneficiarie di cui al presente Titolo possono essere altresì concessi servizi di tutoraggio tecnico – gestionale. Il valore complessivo dei servizi erogati è pari al massimo a 10.000 euro, concessi in forma di fondo perduto, ai sensi di quanto previsto al successivo punto 19.
- 16.3 I soggetti del terzo settore beneficiari devono garantire la copertura finanziaria residua del programma di investimento e capitale circolante apportando un contributo finanziario, attraverso



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

risorse proprie per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni. A tal fine si intendono mezzi propri, ovvero mezzi di terzi, purché non assistiti da altre forme di aiuto pubblico.

17 VALUTAZIONE DI MERITO DELLE DOMANDE

17.1 La valutazione di merito delle domande comprendente il colloquio con i proponenti di cui al punto 22.4 è basata sui seguenti criteri:

- a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci e dai dipendenti del soggetto del terzo settore, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano d'impresa e capacità del soggetto del terzo settore di presidiare gli aspetti del processo tecnico produttivo e organizzativo sotto l'aspetto della coerenza tra le competenze tecniche, complessivamente disponibili per l'iniziativa, soci e dipendenti, e i ruoli attribuiti;
- b) innovazione in grado di generare un impatto significativo nei modi di concepire, produrre, condividere e fruire la cultura e valorizzare il patrimonio storico-artistico, finalizzate alla gestione e alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali e all'attività di animazione e partecipazione culturale;
- c) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing riferendosi al grado di attendibilità dell'analisi dei vantaggi competitivi, individuati dal soggetto proponente e all'efficacia delle strategie commerciali;
- d) impatto del programma di investimenti in termini di: relazione diretta o indiretta con uno o più attrattori, potenzialità di sviluppo del settore di appartenenza del soggetto del terzo settore, appartenenza a una rete di impresa, partecipazione sociale e coinvolgimento delle comunità sociali del territorio;
- e) fattibilità tecnica, impatto occupazionale e sostenibilità economico- finanziaria dell'iniziativa.

17.2 L'articolazione dei criteri di valutazione in parametri con indicazione dei punteggi assegnabili ai programmi di investimento, nonché le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni sono riportate all'allegato 7 alla presente direttiva operativa.



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

DISPOSIZIONI COMUNI PER I TITOLI II, III E IV

RETI DI IMPRESA

18 REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARI

- 18.1 Possono presentare domanda di finanziamento più imprese già costituite al momento della domanda per progetti integrati. Le imprese devono essere in numero minimo di tre. I programmi di ciascuna impresa devono essere funzionalmente autonomi ancorchè sinergicamente connessi rispetto agli obiettivi da conseguire attraverso la formalizzazione di un accordo di partenariato tra i soggetti partecipanti.
- 18.2 Ciascuna impresa facente parte della rete deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle misure, come previsto dall'articolo 2 del decreto di modifica del 10 dicembre 2020. Resta ferma la possibilità per le imprese facenti parte dell'accordo di cui all'articolo 18.1 di presentare domanda sui diversi titoli della presente direttiva.
- 18.3 Le domande di finanziamento saranno valutate tenendo conto delle disposizioni fissate per i titoli previsti dalla Direttiva. I criteri di valutazione, le spese ammissibili, la forma ed intensità dell'aiuto e le modalità di erogazione delle agevolazioni sono quelle fissate nel titolo di competenza. Le agevolazioni concedibili sono commisurate alle spese sostenute da ciascuna impresa, nei limiti del Regolamento *de minimis*.
- 18.4 Il progetto presentato, in ciascuna domanda di finanziamento da cui è composto, riporterà una sezione nella quale viene illustrato il programma di ciascuna impresa che definisce gli ambiti, i risultati attesi, gli strumenti e l'organizzazione in relazione al valore sinergico dato dall'integrazione dei progetti.
- 18.5 L'accordo di partenariato dovrà avere una durata congrua con le finalità e gli obiettivi del programma di investimento da realizzare. Tale accordo dovrà essere formalizzato entro la data di stipula del contratto di concessione delle agevolazioni ed essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese aderenti.

TUTORING

19 INTENSITÀ DEL BENEFICIO CONCESSO

- 19.1 Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni che ne facciano richiesta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE 480/2014) e nei limiti del Regolamento n. 1407/2013 su aiuto *de minimis*, possono in aggiunta al contributo concesso richiedere servizi di tutoraggio tecnico-gestionale.



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

19.2 I servizi sono erogati alle imprese beneficiarie dal Soggetto Gestore anche mediante modalità telematiche, e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche, strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le *imprese*, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione, alla gestione delle risorse umane e all'innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e gestionale.

19.3 Il valore dei servizi di cui al punto 19.1 è pari ad € 10.000,00 per ogni impresa beneficiaria.

20 PROCEDURA DI ACCESSO

20.1 Le agevolazioni previste dal decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

20.2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie per singola finalità di cui all'art. 2, comma 3 del decreto e all'art. 1 punto b del decreto di modifica del 10 Dicembre 2020. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 20.3, Invitalia monitora costantemente il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di agevolazione presentate e sospende la valutazione dei progetti proposti - effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione - qualora tale fabbisogno sopravanzi significativamente le risorse finanziarie assegnate alla misura, dandone tempestiva comunicazione al Ministero e, tramite il proprio sito internet, alle imprese.

20.3 Il Ministero comunica tempestivamente - con avviso a firma del Dirigente del Servizio V del Segretario generale, quale Autorità di gestione del PON (FESR) 2014-2020 "Cultura e Sviluppo" l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Nelle more di tale procedura, l'avvenuto effettivo esaurimento delle risorse disponibili è immediatamente reso noto nel sito internet del Ministero www.beniculturali.it ed in quello di Invitalia www.invitalia.it. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie, le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica, da parte di Invitalia, della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili risorse finanziarie, il Ministero si riserva di riaprire i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, dandone opportuna pubblicità.

20.4 Le domande di agevolazione possono essere presentate a Invitalia a partire dalle ore 12.00 del giorno **26 Aprile 2021**. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate esclusivamente per via elettronica al sito www.invitalia.it – sezione Cultura Crea attraverso la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia che rende, inoltre, disponibili in un'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it gli schemi e le informazioni



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.

- 20.5 Le domande devono essere firmate digitalmente - nel rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - dal legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero, limitatamente a quanto previsto dal Titolo II del decreto, da uno dei proponenti dell'impresa costituenda e devono essere corredate del piano di impresa e della documentazione di cui al successivo punto 21.
- 20.6 Tutte le comunicazioni sono inviate attraverso posta elettronica certificata (PEC). I soggetti proponenti, pertanto, devono disporre di firma digitale e di un indirizzo di PEC valido per le necessarie comunicazioni con Invitalia.
- 20.7 Al termine della procedura di compilazione del piano d'impresa e dell'invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico e reso evidente il responsabile del procedimento. Pertanto, la data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.
- 20.8 Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento ed uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione, fatto salvo quanto disposto per le reti di impresa.

21 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

21.1 Alla domanda di agevolazione dovranno essere allegati, pena la decadenza:

- a) statuto e atto costitutivo del *soggetto beneficiario*;
- b) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante redatta secondo lo schema disponibile nel sito internet www.invitalia.it, attestante il possesso dei requisiti previsti ai punti 3, 8 e 13 della presente direttiva operativa;
- c) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante redatta secondo lo schema disponibile nel sito internet www.invitalia.it, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte di Invitalia, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, nel caso in cui l'importo delle agevolazioni richieste sia uguale o superiore a 150.000,00 euro;
- d) piano d'impresa sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, redatto esclusivamente sulla base del modello allegato al modulo di domanda; il piano d'impresa deve contenere:
 - i. tutti i dati del soggetto proponente;
 - ii. la descrizione dell'attività proposta e della correlazione con gli obiettivi previsti dalle finalità dei singoli interventi;
 - iii. l'analisi di mercato e delle relative strategie;



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

- iv. l'impatto del programma d'investimento;
- v. gli aspetti tecnici, produttivi e organizzativi;
- vi. gli aspetti economico-finanziari.

Inoltre, dovrà essere corredato dai seguenti allegati:

- vii. DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la classificazione del soggetto proponente quale piccola e media impresa, redatta secondo lo standard reso disponibile sul sito internet www.invitalia.it;
 - viii. DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la concessione o l'assenza di altri aiuti, ai sensi del Regolamento de minimis, durante l'esercizio finanziario in corso al momento della domanda ed i due precedenti. La dichiarazione, redatta secondo lo standard reso disponibile sul sito internet www.invitalia.it, dovrà essere resa come aggiornamento anche al momento della eventuale concessione dell'aiuto;
 - ix. per le nuove Imprese di cui al Titolo II del decreto ed i soggetti del terzo settore di cui al Titolo IV del decreto di modifica del 10 dicembre 2020, ultimo bilancio approvato, ove esistente, ovvero ultima situazione contabile aggiornata;
 - x. per le Imprese già costituite di cui al Titolo III del decreto, ultimi due bilanci approvati, completi dei relativi documenti obbligatori e situazione di periodo, completa di stato patrimoniale e conto economico, aggiornata a non oltre quattro mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.
- 21.2 Nel caso di Imprese costituenti di cui al Titolo II del decreto, la domanda di agevolazione deve essere accompagnata dal piano d'impresa, di cui al punto 21.1, lettera d), sottoscritto digitalmente dal medesimo soggetto che sottoscrive la domanda di agevolazione, mentre gli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, nonché la DSAN sottoscritta dal legale rappresentante attestante la classificazione del soggetto proponente quale piccola e media impresa (di cui al punto 21.1, lett. d), punto elenco vii) devono essere trasmessi elettronicamente, tramite la procedura informatica di cui al punto 20.4, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, come previsto dal successivo punto 22.8.
- 21.3 Nel caso in cui uno o più allegati alla domanda risultino illeggibili, errati o incompleti, Invitalia ne dà comunicazione a mezzo PEC assegnando un termine massimo di dieci giorni per l'invio di quanto richiesto, pena la decadenza della domanda.
- 21.4 *Invitalia* dà comunicazione a mezzo PEC in caso di decadenza della domanda o laddove la stessa non possa essere presa in considerazione.



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

22 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

- 22.1 Le domande di agevolazione, corredate della documentazione richiamata al precedente punto 21, sono istruite da Invitalia secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- 22.2 L'ordine cronologico di presentazione delle domande è separato e distinto per le seguenti finalità, indicate al comma 2 dell'art. 2 del decreto:
- a) creazione di nuove imprese nell'industria culturale;
 - b) sviluppo delle imprese dell'industria culturale, turistica e manifatturiere;
 - c) sostegno ai soggetti del terzo settore che operano nell'industria culturale.
- 22.3 L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.m.ii, comprende, secondo quanto previsto per le singole finalità dai Titoli II, III e IV del decreto:
- a) la verifica formale della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
 - b) la verifica di merito.
- 22.4 E' previsto un colloquio di valutazione con i soggetti proponenti finalizzato a presentare e approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa allegato alla domanda di agevolazione. La convocazione sarà effettuata via PEC e potrà essere chiesta una sola data alternativa in caso di valide motivazioni di assenza tempestivamente comunicate. E' sempre obbligatoria, pena la decadenza della domanda, la presenza del legale rappresentante e dei soci/soggetti proponenti che ricoprono ruoli operativi, appositamente individuati da Invitalia.
- 22.5 Laddove la domanda non rispetti anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla misura agevolativa (soggetto proponente, dimensione aziendale, localizzazione, tempo di realizzazione, ambito applicativo e finalità, entità delle spese richieste, rispetto delle soglie "de minimis") e/o la valutazione di merito, di cui ai punti 7, 12 e 17, non raggiunga le soglie minime richieste, il Soggetto gestore, in ogni fase, comunica tramite PEC i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24.
- 22.6 Il procedimento istruttorio è concluso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione completa di tutta la documentazione richiesta. La decorrenza di tale termine è sospesa dalla richiesta di integrazioni di cui al punto 21.3 e/o dalla comunicazione dei motivi ostativi di cui al punto 22.5.
- 22.7 A conclusione del procedimento istruttorio Invitalia invierà, a mezzo PEC, al soggetto beneficiario, una comunicazione di ammissione ovvero, esperita infruttuosamente la procedura di cui al punto 22.5, di non ammissione alle agevolazioni.
- 22.8 Laddove il progetto ammesso alle agevolazioni sia stato presentato da un'impresa non ancora costituita, Invitalia dà comunicazione a mezzo PEC dell'avvenuta ammissione alle agevolazioni e richiede la documentazione attestante l'avvenuta costituzione e, se necessario, quella ai fini



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

della richiesta della certificazione antimafia. L'invio deve essere effettuato, tramite la procedura informatica di cui al punto 20.4, entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta.

23 CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

23.1 Le agevolazioni sono concesse mediante provvedimento adottato da Invitalia e sono erogate sulla base di un contratto di finanziamento appositamente stipulato tra Invitalia e il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di ammissione, contenente anche le obbligazioni a cui lo stesso soggetto beneficiario è tenuto ad adempiere. Il contratto di finanziamento riporta il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, gli investimenti e le spese di capitale circolante ammesse, la forma e l'ammontare delle agevolazioni massime concesse. Inoltre, disciplina i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, nonché gli obblighi previsti ed i motivi di revoca parziale o totale delle agevolazioni.

23.2 Nel caso delle imprese costituenti, i termini di cui al punto 23.1 decorrono dalla data di ricezione della documentazione trasmessa della nuova impresa atta a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa, e la rispondenza del soggetto beneficiario ai soggetti ammessi alle agevolazioni.

24 DISPOSIZIONI GENERALI SULL'EROGAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI

24.1 L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL). La modulistica relativa alla presentazione dei SAL sarà resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it.

24.2 Le imprese beneficiarie, limitatamente alle sole spese di investimento, possono optare, per una delle seguenti modalità di erogazione delle agevolazioni:

- a) erogazione per stati di avanzamento sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate, secondo le modalità stabilite nella presente direttiva operativa al punto 25 e sulla base di quanto previsto dalla convenzione;
- b) erogazione per stati di avanzamento, sulla base di fatture d'acquisto quietanzate, con eventuale richiesta di erogazione della prima quota a titolo di anticipazione.

24.3 Solo nel caso in cui si opti per la modalità di cui al punto 24.2 lettera a) è possibile modificare la scelta effettuata passando alla modalità di cui al punto 24.2 lettera b).

24.4 Le erogazioni con la modalità di cui al punto 24.2 lett. a) sono relative alle sole spese di investimento e non riguarda le spese di capitale circolante e sono effettuate prima che il soggetto beneficiario abbia provveduto al pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili. I pagamenti delle relative fatture sono effettuati tramite il conto corrente vincolato di cui al punto 25.1, a seguito del versamento sullo stesso delle agevolazioni da parte di Invitalia e delle somme



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

a carico del soggetto beneficiario.

- 24.5 Nel caso delle erogazioni di cui al punto 24.2 lett. b) i pagamenti delle fatture sono effettuati tramite un conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dal punto 26.1.
- 24.6 La scelta delle modalità di erogazione è effettuata tramite comunicazione di apertura del conto, redatta secondo lo schema allegato al contratto di finanziamento ed inviata contestualmente all'invio della prima richiesta di erogazione.
- 24.7 Il soggetto beneficiario può presentare al massimo quattro richieste di erogazione, comprensive dell'eventuale anticipazione. L'ultimo SAL a saldo, non può essere inferiore al 10% dei costi ammissibili e deve prevedere la rendicontazione dell'ultima quota di spesa relativa agli investimenti e alle spese di capitale circolante relative all'intero programma, ove previste.
- 24.8 Tutte le richieste di erogazione delle agevolazioni devono essere trasmesse ad Invitalia per via elettronica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati.
- 24.9 Fermo restando quanto stabilito dal punto 24.7, la richiesta di erogazione del SAL a saldo, comprensivo dell'ultima quota di spesa per investimenti e delle spese di capitale circolante relativi all'intero programma, deve essere presentato entro massimo sette mesi dalla data fissata dal contratto per la conclusione del programma di investimento.
- 24.10 L'erogazione delle agevolazioni relative al SAL a saldo effettivamente spettanti è subordinata all'esito positivo del sopralluogo di monitoraggio degli investimenti (anche in modalità "da remoto") e alla verifica della presenza, installazione e funzionalità di tutti i beni d'investimento richiesti a finanziamento di cui al successivo punto 28.
- 24.11 Invitalia procede all'erogazione delle agevolazioni entro sessanta giorni dall'arrivo della richiesta di erogazione o di completamento della stessa, relativamente ai SAL intermedi e entro novanta giorni relativamente al SAL a saldo.
- 24.12 Qualora, a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dall'impresa beneficiaria, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, Invitalia può richiederli all'impresa beneficiaria mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tal caso i termini per l'erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.

25 EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI FINANZIATO SULLA BASE DI FATTURE D'ACQUISTO NON QUIETANZATE

- 25.1 Con riferimento alle modalità di erogazione di cui al punto 24.2 lett. a) la società beneficiaria è tenuta ad aprire un conto corrente vincolato presso una banca che ha aderito alla convenzione.



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

Per l'apertura, la gestione e la tenuta del conto corrente vincolato si rinvia a quanto previsto dalla convenzione. La società beneficiaria è tenuta a conferire alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili, redatto in conformità all'allegato alla convenzione e ad assicurare la disponibilità sul medesimo conto delle risorse finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione.

25.2 La società beneficiaria presenta la richiesta di erogazione delle agevolazioni in conto investimento ad Invitalia nelle modalità previste dal punto 24.8, unitamente alla seguente documentazione:

- a) estratto conto che attesti la presenza sul conto corrente vincolato di una disponibilità finanziaria pari alla quota non coperta dalle agevolazioni del valore dei beni di investimento ammissibili oggetto della richiesta di erogazione e del totale dell'IVA relativa ai beni stessi;
- b) documentazione di spesa (fatture): i titoli di spesa devono riportare, nel campo note della fattura elettronica il riferimento al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 ed il CUP attribuito al progetto;
- c) elenco dei titoli di spesa, dei fornitori e dei relativi codici IBAN;
- d) DSAN propedeutiche per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie o, in alternativa, DSAN attestante la invarianza dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia;
- e) DSAN a firma del legale rappresentante attestante:
 - i. che non sono in corso procedure esecutive o concorsuali a carico dell'impresa;
 - ii. che permangono le condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
 - iii. che i beni d'investimento e servizi acquistati da fornitori con cui non intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell'impresa beneficiaria;
- f) registri contabili atti a dimostrare la registrazione delle fatture richieste a finanziamento.

25.3 Nella stessa richiesta di erogazione l'impresa beneficiaria richiede altresì la proporzionale erogazione del finanziamento agevolato connesso alle eventuali esigenze di capitale circolante ritenute agevolabili dal Soggetto gestore e quantificate nell'ambito del provvedimento di cui al punto 23.1.

25.4 Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni la richiesta deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al precedente punto, anche da una relazione tecnica finale, resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, sull'intervento effettuato



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

ed i risultati conseguiti; tale relazione deve riportare:

- i. l'elenco riepilogativo dei titoli di spesa;
- ii. le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato.

25.5 Entro i termini previsti al punto 24.11 e 24.12, Invitalia provvede:

- a) alla verifica delle spese, relativamente alla regolarità dei documenti presentati, per tutti i SAL, ed esclusivamente per il SAL a saldo, alla verifica della congruità degli importi rispetto ai prezzi normali di mercato, nonché alle verifiche previste dal successivo punto 28;
- b) ad erogare l'agevolazione sul conto corrente vincolato della società beneficiaria - dopo aver effettuato le verifiche di cui alla lett. a) - e a comunicare il nulla-osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato e trasmettere l'elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:
 - riferimenti identificativi delle fatture da pagare e dei relativi importi;
 - codice IBAN dei fornitori.

25.6 Qualora la società beneficiaria, per errore materiale, versi sul conto corrente vincolato somme eccedenti rispetto a quelle necessarie alla copertura della quota di sua competenza in rapporto al singolo stato di avanzamento lavori, la banca convenzionata può procedere, anche prima della conclusione dell'investimento, alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione del nulla osta di Invitalia, trasmesso per conoscenza anche alla società beneficiaria.

25.7 A conclusione dell'investimento, la società beneficiaria dovrà presentare, entro sessanta giorni dall'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni- da parte di Invitalia - l'estratto del conto corrente vincolato relativo all'intero periodo di apertura dello stesso, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell'ultima quota delle agevolazioni. Contestualmente, la società beneficiaria trasmetterà a Invitalia copia della richiesta di chiusura del conto corrente vincolato e di restituzione delle eventuali somme eccedenti ivi depositate.

25.8 La banca convenzionata procede alla chiusura del conto corrente vincolato e alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione di una comunicazione di Invitalia attestante l'avvenuta realizzazione del programma di investimento. Entro trenta giorni dalla chiusura del conto corrente vincolato la società beneficiaria dovrà trasmettere a Invitalia la documentazione relativa alla chiusura del conto corrente vincolato.

25.9 Nel caso di modifica della modalità di erogazione delle agevolazioni, come previsto dal punto 24.3, il soggetto beneficiario può procedere alla chiusura del conto corrente vincolato prima della conclusione dell'investimento e richiedere la restituzione delle somme eccedenti presenti.



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

26 EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI FINANZIATO SULLA BASE DI FATTURE D'ACQUISTO QUIETANZATE

26.1 Con riferimento alla modalità di erogazione di cui al punto 24.2 lett. b), sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati in via definitiva, utilizzando il conto corrente dedicato alla realizzazione del programma, attraverso bonifici bancari/postali, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari/postali non trasferibili comprovati da microfilmatura.

26.2 La società beneficiaria presenta la richiesta di erogazione in conto investimento ad Invitalia nelle modalità previste dal punto 24.8 unitamente alla seguente documentazione:

- a) documentazione di spesa (fatture): i titoli di spesa devono riportare, nel campo note della fattura elettronica il riferimento al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 ed il CUP/COR attribuito al progetto;
- b) estratto del conto corrente dedicato alla realizzazione del programma di investimento da cui si evincano gli addebiti relativi al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta;
- c) copia strumenti pagamenti utilizzati, di cui al precedente punto 26.1;
- d) DSAN propedeutiche per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie o, in alternativa, DSAN attestante la invarianza dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia;
- e) DSAN a firma del legale rappresentante attestante: i. che non sono in corso procedure esecutive o concorsuali a carico dell'impresa; ii. che permangono le condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni; iii. che i beni d'investimento e servizi acquistati da fornitori con cui non intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell'impresa beneficiaria.
- f) registri contabili atti a dimostrare la registrazione e il pagamento delle fatture richieste a finanziamento.

26.3 Nella stessa richiesta di erogazione l'impresa beneficiaria richiede altresì la proporzionale erogazione del finanziamento agevolato connesso alle eventuali esigenze di capitale circolante ritenute agevolabili dal Soggetto gestore e quantificate nell'ambito del provvedimento di cui al punto 23.1.

26.4 Il soggetto beneficiario può chiedere, successivamente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e, comunque, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso, un'anticipazione nella misura massima del 40% dell'ammontare delle agevolazioni concesse, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. La fideiussione deve



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

essere rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto del disciplinare pubblicato sul sito internet www.invitalia.it. La richiesta di anticipazione deve essere a firma del legale rappresentante e redatta utilizzando lo schema reso disponibile da Invitalia sul sito internet www.invitalia.it. Alla richiesta di anticipazione dovrà essere allegata anche la DSAN prevista al punto 26.2, lett. e), punti elenco i) e ii). Laddove erogata, l'anticipazione è recuperata proporzionalmente nei singoli SAL, in sede di erogazione delle agevolazioni.

26.5 Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni la richiesta deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al precedente punto, anche da una relazione tecnica finale, resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, sull'intervento effettuato ed i risultati conseguiti; tale relazione deve riportare:

- i. l'elenco riepilogativo dei titoli di spesa;
- ii. le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato.

27 EROGAZIONE DELLE SPESE DI CAPITALE CIRCOLANTE

27.1 In ciascun SAL intermedio è erogata la quota di capitale circolante proporzionale all'avanzamento del programma di investimenti previsto in delibera. In caso di scelta del "conto corrente vincolato" le erogazioni relative al capitale circolante sono effettuate su un conto corrente dedicato diverso da quello vincolato. La rendicontazione di tali spese avviene esclusivamente in sede di SAL a saldo. In caso di riduzione del programma di spesa del capitale circolante e dell'intero programma rispetto a quanto ammesso si procederà al ricalcolo dei contributi da concedere.

27.2 La società beneficiaria presenta la rendicontazione delle agevolazioni sul capitale circolante ad Invitalia esclusivamente in sede di sal a saldo nelle modalità previste dal punto 24.8, unitamente alla seguente documentazione: a) copia di tutti i documenti fiscalmente validi relativi alle spese ammesse alle agevolazioni, intestati al soggetto beneficiario ed aventi data successiva alla presentazione della domanda; b) copia degli strumenti di pagamento utilizzati, di cui al successivo punto 27.3; c) copia degli estratti conto bancari da cui si evincano gli addebiti relativi al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta; d) copia dei registri contabili da cui si evince la registrazione e il pagamento delle spese oggetto di agevolazione; e) copia dei bilanci approvati relativi alle spese oggetto di agevolazione.

27.3 Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati in via definitiva, utilizzando il conto dedicato alla realizzazione del programma e intestati alla società beneficiaria, attraverso bonifici bancari/postali, bollettini postali, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari/postali non trasferibili comprovati da microfilmatura.



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

28 *MONITORAGGI, CONTROLLI ED ISPEZIONI*

- 28.1 Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del SAL a saldo Invitalia effettua apposito sopralluogo presso la sede dell'attività agevolata.
- 28.2 Il sopralluogo presso la sede è finalizzato all'accertamento dell'operatività dell'iniziativa finanziata e delle spese rendicontate. In sede di sopralluogo sono verificati: a) il rispetto degli obblighi di legge inerenti la misura agevolativa; b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni; c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali; d) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti; e) l'esistenza, la funzionalità e la congruità delle spese presentate, rispetto allo svolgimento dell'attività agevolata; f) l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività; g) la documentazione tecnica relativa all'unità produttiva; h) la stipula della polizza assicurativa furto, incendio ed eventi derivanti da calamità naturali sui beni mobili oggetto del programma degli investimenti.
- 28.3 Ai fini del monitoraggio dei programmi d'investimento agevolati il soggetto beneficiario invia ad Invitalia - a partire dalla data di erogazione del SAL a saldo, con cadenza annuale e fino al terzo esercizio successivo - apposita DSAN a firma del legale rappresentante attestante l'inesistenza delle cause possibili di revoca indicate nel contratto di finanziamento e, in particolare: a) la presenza presso la sede agevolata dei beni strumentali finanziati; b) il perdurare del rispetto del vincolo di utilizzo delle immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate; c) la regolare esistenza e diretta conduzione dell'impresa agevolata; d) l'inesistenza di procedure concorsuali. In mancanza di tale dichiarazione l'Agenzia potrà provvedere all'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni.
- 28.4 In ogni fase del procedimento il Ministero e Invitalia possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero o da Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.

29 *VARIAZIONI*

- 29.1 Il soggetto beneficiario può richiedere, tramite la procedura informatica, solo dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento, variazioni riguardanti i soggetti beneficiari (soci o organo di governance), relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti la localizzazione dell'iniziativa e/o il settore di attività individuato dal Codice ATECO inserito in domanda. Tali variazioni devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario con adeguata motivazione a Invitalia ed essere da quest'ultima autorizzate.



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

- 29.2 Le variazioni afferenti il programma degli investimenti verranno valutate esclusivamente in sede di monitoraggio del SAL a saldo. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo, Invitalia può procedere alla revoca delle agevolazioni.
- 29.3 Così come previsto dai punti 25.4 e 26.5, con la presentazione della documentazione necessaria per la richiesta del SAL a saldo il soggetto beneficiario dovrà comunque comunicare ad Invitalia tutte le variazioni intervenute.

30 REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

- 30.1 Le agevolazioni possono essere revocate in misura totale o parziale da Invitalia, così come disciplinato specificamente nel contratto di finanziamento. La revoca parziale dei contributi erogati, con contestuale richiesta di restituzione maggiorata delle relative penali può essere disposta da Invitalia laddove valuti che la violazione contestata non pregiudichi, nel complesso, il perseguimento delle finalità dell'iniziativa ed il rispetto dei vincoli agevolativi nazionali e comunitari vigenti.
- 30.2 La revoca totale dei contributi erogati, con contestuale richiesta di restituzione, maggiorata delle penalità previste dall'articolo 9 del D.lgs 123/98, è disposta nei seguenti casi:
- a) qualora la compagine della società costituita dopo l'ammissione alle agevolazioni risulti diversa dalla compagine sociale indicata nella domanda di agevolazione senza l'autorizzazione di Invitalia;
 - b) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - c) qualora l'impresa beneficiaria non adempia agli obblighi di monitoraggio e controllo;
 - d) qualora risultino in corso a carico dei soggetti beneficiari accertamenti di ogni autorità competente per i quali sia applicabile una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie criminose previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii;
 - e) qualora l'impresa beneficiaria non abbia realizzato entro il termine stabilito un programma degli investimenti ritenuto organico e funzionale rispetto a quello originariamente ammesso alle agevolazioni, fatte salve le cause di forza maggiore adeguatamente motivate;
 - f) qualora l'impresa beneficiaria trasferisca, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, senza l'autorizzazione di Invitalia, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione dell'investimento;
 - g) qualora l'impresa agevolata cessi l'attività ovvero ne disponga l'alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

- h) qualora l'impresa beneficiaria dichiari fallimento ovvero nei suoi confronti sia avviata altra procedura esecutiva o concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento e comunque fino al rimborso del finanziamento agevolato;
- i) qualora il soggetto beneficiario non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre quattro scadenze previste dal piano di rimborso; in tale caso la revoca è disposta in sede di risoluzione del contratto di finanziamento ed è commisurata alla quota di finanziamento non restituita;
- j) qualora anche un solo socio dei soggetti beneficiari sia sottoposto a rinvio a giudizio o abbia riportato una condanna anche non passata in giudicato per uno dei reati presupposto di cui al D.L. 231/01;
- k) qualora presenti una documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque alla medesima imputabili e non sanabili, ovvero qualora venga accertata l'assenza, per fatti imputabili al beneficiario e non sanabili, di uno o più requisiti di ammissibilità.

31 CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI ED ONERI INFORMATIVI

31.1 Le agevolazioni di cui alla presente direttiva operativa non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche rientranti nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione Europea ivi inclusi gli aiuti *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

31.2 Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013, sul sito internet di Invitalia sarà possibile reperire gli oneri informativi previsti dal decreto e successiva modifica del 10 dicembre 2020 e dalla presente direttiva operativa a carico delle imprese.

32 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E PUNTI DI CONTATTO

32.1 Le comunicazioni tra *Soggetto gestore* e soggetto beneficiario debbono avvenire esclusivamente a mezzo PEC, fatto salvo quanto diversamente indicato nella presente circolare.

32.2 Tutte le informazioni saranno rese disponibili tramite:

- portale del Ministero;
- portale Invitalia: www.invitalia.it.



Ministero della cultura

Segretariato Generale
Servizio V - Contratti e Attuazione Programmi

33 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 33.1 Alla data di pubblicazione della presente direttiva è sospesa la presentazione delle domande a valere sullo sportello di cui alla direttiva operativa n. 55 del 20 luglio 2016.
- 33.2 Le domande di agevolazione presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente direttiva e prima del termine indicato al punto 20.4 non saranno prese in considerazione dal Soggetto gestore.
- 33.3 Le domande di agevolazione presentate al Soggetto gestore fino alla data di pubblicazione della presente direttiva per le quali non sia concluso l'iter istruttorio con l'adozione di un provvedimento finale sono valutate in base alle disposizioni della direttiva operativa n. 55 del 20 luglio 2016. E' fatta salva la possibilità di riformulare dal soggetto richiedente la domanda, previa formale rinuncia, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla presente direttiva. In tali casi, ai fini dell'ammissibilità delle spese e dell'accertamento dei requisiti di accesso, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda originaria.
- 33.4 Le istanze di riformulazione delle domande di agevolazione di cui al punto 33.3 devono essere trasmesse al Soggetto gestore a partire dalla data indicata al punto 20.4 ed entro sessanta giorni dalla medesima. È fatta salva la possibilità di presentare, oltre il predetto termine, una nuova domanda di agevolazione sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto di modifica del 10 dicembre 2020 e alla presente direttiva.
- 33.5 I servizi di tutoraggio tecnico-gestionale possono essere concessi alle imprese ammesse alle agevolazioni antecedentemente all'entrata in vigore del decreto di modifica a condizione che ne facciano richiesta e che non abbiano già ricevuto quota parte dell'erogazione, salvo verifica dei massimali di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti "de minimis". Tale richiesta deve essere trasmessa ad Invitalia tramite apposito modulo a disposizione nel sito internet www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati.

Il Dirigente del Servizio V
Autorità di Gestione

Ing. Angelantonio Orlando
Firmato digitalmente da
ANGELANTONIO ORLANDO

CN = ORLANDO ANGELANTONIO
O = MIBACT
C = IT



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 11 maggio 2016, recante “Istituzione del regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano – Asse Prioritario II del Programma Operativo Nazionale «Cultura e Sviluppo» 2014-2020”

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e, in particolare, l’articolo 1 che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo delle funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 (c.d. “Regolamento Omnibus”);

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n.215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 (di seguito AdP) - CCI 2014IT16M8PA001 del 30 settembre 2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 *final* del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma operativo nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo - CCI 2014IT16RFOP001 (di seguito PON Cultura e Sviluppo o PON), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015;

VISTO il Programma Operativo Complementare al PON Cultura & Sviluppo approvato con Delibera Cipe 45/2016;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTE le decisioni della Commissione europea (2018) 1142 *final* del 12 marzo 2018 e C(2018) 7515 *final* del 15 novembre 2018 di approvazione di alcune modifiche del PON;

VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2020, che prevede che, dalla data del 30 giugno 2020, il Dirigente del Servizio V del Segretariato generale svolge le funzioni di Autorità di Gestione dei Programmi europei (PON FESR) e di coesione (FSC) a titolarità MiBACT secondo quanto previsto dai pertinenti regolamenti;

VISTI i criteri per la selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito dell'Asse II del PON approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 23 febbraio 2016 e parzialmente modificati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 luglio 2018;

VISTA la valutazione *ex ante* per gli strumenti finanziari del PON nella seduta del Comitato di Sorveglianza in data 2 maggio 2016;

VISTO il decreto dell'Autorità di gestione del PON del 4 febbraio 2016 (Rep. n. 6/2016) che approva l'elenco degli attrattori di rilevanza strategica e la delimitazione preliminare delle rispettive aree di riferimento;

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione del 7 agosto 2020 che modifica la Decisione di Esecuzione del C(2015) 925 che approva determinati elementi del Programma Operativo Nazionale "Cultura e Sviluppo".



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

VISTI gli Accordi operativi di attuazione (di seguito AOA) stipulati dall'Autorità di gestione del PON con le Autorità di gestione dei Programmi operativi regionali FESR 2014-2020 delle Regioni Basilicata in data 17 febbraio 2016, Calabria in data 19 febbraio 2016, Campania in data 25 febbraio 2016, Puglia in data 4 marzo 2016, Sicilia in data 19 febbraio 2016;

VISTI il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la definizione di piccola impresa contenuta nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria (Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003);

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, 20 febbraio 2014, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, che individua le modalità in base alle quali si tiene conto del *rating* di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2016, che istituisce il regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano in attuazione dell'Asse Prioritario II del Programma Operativo Nazionale «Cultura e Sviluppo 2014-2020»;

CONSIDERATE le sopravvenute esigenze di semplificazione dell'intervento agevolativo e di supporto tecnico gestionale per i beneficiari delle agevolazioni di cui al citato decreto dell'11 maggio 2016, preordinate ad elevare l'efficacia complessiva della misura.

DECRETA



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Art. 1

(Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 11 maggio 2016 recante “Istituzione del regime di aiuto per aiutare la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano – Asse prioritario del Programma Operativo Nazionale «Cultura e Sviluppo» 2014-2020”)

1. Al decreto ministeriale 11 maggio 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lett. a) la parola “Ministero” è sostituita dalle seguenti: “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

2) la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) «soggetti del terzo settore»: i soggetti come definiti all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente decreto”;

b) all’articolo 2, dopo il comma 4, è inserito il seguente :

4-bis: “Agli interventi di cui al presente decreto sono altresì assegnate le risorse finanziarie di cui all’Asse II – Azioni 1, 2 e 3 - del Programma Operativo Complementare Cultura e Sviluppo al fine di assicurare la piena copertura finanziaria delle iniziative ammissibili e non agevolabili nell’ambito delle risorse di cui al comma 3, nonché dei contributi per il capitale circolante relativi al Titolo IV, delle azioni di tutoraggio, accompagnamento e promozione della misura”;

c) all’articolo 5, comma 3, le parole “Limitatamente ai programmi di investimento disciplinati dal Titolo II del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Per tutti i programmi di investimento”;

d) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 secondo periodo, le parole: “per il soggetto beneficiario” sono soppresse e le parole “un massimo del 50%” sono sostituite dalle seguenti: “un massimo del 40%”. È aggiunto, infine, il seguente periodo: “Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 131 paragrafo 4 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1303/2013, in luogo della predetta presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa le imprese beneficiarie possono richiedere l’intervento di garanzie prestate a valere su fondi pubblici, laddove le rispettive normative attuative ne consentano tale modalità di impiego”;

2) al comma 3 le parole “inferiore al 20%” sono sostituite dalle seguenti: “inferiore al 10%”. Il secondo periodo è soppresso;

e) all’articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera b), le parole “presso una” sono sostituite dalle seguenti: “presso una o più”



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

2) al comma 2, terzo periodo, le parole “*dodici mesi*”, sono sostituite dalle seguenti: “*diciotto mesi*” e dopo le parole “*soggetto beneficiario*” sono aggiunte le seguenti: “*e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.*”. L’ultimo periodo è soppresso;

3) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) opere murarie, nel limite del 20% del programma complessivamente ammesso;”

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. *È altresì ammissibile al finanziamento agevolato un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili e giustificato dal piano di impresa valutato dal Soggetto gestore*”;

f) dopo l’articolo 12, è inserito il seguente:

“Articolo 12-bis (Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale)

1. Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente titolo, che ne facciano richiesta secondo le modalità da definire con direttiva della Autorità di gestione del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020, possono essere concessi servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 480/2014.

2. I servizi di cui al comma 1 sono erogati alle imprese beneficiarie dal Soggetto gestore e sono finalizzati a trasferire alle stesse competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le iniziative della filiera culturale e creativa, con particolare riferimento alla piena realizzazione degli investimenti oggetto di finanziamento, alle necessarie competenze amministrative e gestionali, all’accesso al mercato dei capitali, al marketing, all’organizzazione, alla gestione delle risorse umane e all’innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e gestionale.

3. Il valore dei servizi di cui al comma 1, concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis, per singola impresa beneficiaria è pari a 10.000 euro.

4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 480/2014, i costi relativi ai servizi di tutoring sono posti a valere sulle risorse del fondo rotativo costituito per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, con l’eccezione dei servizi concessi alle iniziative beneficiarie di cui ai Titoli III e IV i cui costi sono posti a carico delle risorse di cui all’Asse II – Azioni 1, 2 e 3 - del Programma Operativo Complementare “Cultura e Sviluppo”;

g) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) *realizzati dalle imprese presso una o più unità produttive ubicate nel territorio delle Regioni.*”;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole “*dodici mesi*” sono sostituite dalle seguenti: “*diciotto mesi*” e dopo le parole “*soggetto beneficiario*” sono aggiunte le seguenti: “*e comunque non*



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

oltre il 31 dicembre 2023”. L’ultimo periodo è soppresso.

3) al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

“b-bis) opere murarie, nel limite del 20% del programma complessivamente ammesso;”;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: *“4. È ammissibile al finanziamento agevolato un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili e giustificato dal piano di impresa valutato dal Soggetto gestore.”;*

h) All’articolo 16, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: *“1. Fermo quanto stabilito dall’art. 101 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono presentare domanda di agevolazione i soggetti , come definiti all’art. 1, comma 1, lett. h), in possesso dei seguenti requisiti:”;*

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1-bis. Nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il requisito dell’iscrizione al detto registro è soddisfatto dall’iscrizione ad uno dei registri previsti dalle sotto indicate normative di settore:*

- registri delle Organizzazioni di volontariato delle regioni, di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;*
- registri delle Associazioni di promozione sociale nazionale e regionali, di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;*
- anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;*
- registri delle Imprese, ai sensi dell’art 5 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.”.*

i) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: *“b) realizzati dai soggetti beneficiari presso una o più unità produttive ubicati nelle Regioni .”;*

2) al comma 2, terzo periodo, le parole *“dodici mesi”* sono sostituite dalle seguenti: *“diciotto mesi”* e dopo le parole *“soggetto beneficiario”* sono aggiunte le seguenti: *“e comunque non oltre il 31 dicembre 2023”*. L’ultimo periodo è soppresso;

3) al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: *“b-bis) opere murarie, nel limite del 20% del programma complessivamente ammesso;”;*

4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: *“3-bis) È altresì ammissibile, a fondo perduto, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili e giustificato dal piano di impresa valutato dal Soggetto gestore”.*



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Art. 2 (Reti d'impresa)

1. Possono presentare domande di finanziamento ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2016, come modificato dal presente decreto, anche le reti d'impresa per progetti integrati. Tali domande, le cui modalità di presentazione sono definite nella direttiva di cui al comma 1 dell'articolo 12-*bis* introdotto dal presente decreto, possono riguardare i Titoli II, III e IV del medesimo decreto 11 maggio 2016. Ogni impresa facente parte della rete deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle misure previste dal citato decreto.
2. Le percentuali massime di finanziamento dei progetti di cui al comma 1 e delle agevolazioni concedibili, nei limiti del Regolamento *de minimis*, sono commisurate alle spese sostenute da ciascuna impresa.

Art. 3 (Misure di sostegno alle imprese a seguito emergenza Covid - 19)

1. In favore dei soggetti in possesso dei requisiti di accesso alle misure di cui al decreto 11 maggio 2016 e che siano attivi al 1° gennaio del 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto finalizzato alla copertura delle esigenze di capitale circolante, del valore massimo di 25.000 euro, nei limiti del Regolamento *de minimis*.
2. Le procedure per la presentazione delle istanze e per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1 sono definite con apposita direttiva dell'Autorità di gestione.

Art. 4 (Azioni di promozione)

1. Al fine di favorire la conoscenza delle misure di cui al presente decreto, l'Autorità di gestione definisce un piano di promozione e di supporto alla presentazione delle domande di finanziamento.
2. Le modalità operative e gli eventuali oneri di gestione delle azioni di cui al presente articolo, nonché le modalità di erogazione e di rendicontazione dei servizi di cui all'articolo 12-*bis*, comma 1, sono definiti in un apposito atto aggiuntivo alla Convenzione con il Soggetto gestore. Alla copertura degli eventuali oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 2 del decreto ministeriale 11 maggio 2016, introdotto dal presente decreto.

Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutte le domande di ammissione alle agevolazioni presentate secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2016, per le quali, alla data di adozione del presente decreto, non sia concluso l'*iter* istruttorio con l'adozione di un provvedimento finale, nonché a quelle presentate a partire dalla data indicata nella direttiva



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

di cui al comma 1 dell'articolo 12-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. f), del presente decreto,

2. I servizi di cui al comma 1 dell'articolo 12-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. f), del presente decreto, possono essere concessi alle imprese ammesse alle agevolazioni antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto a condizione che ne facciano richiesta e che non abbiano già ricevuto quota parte dell'erogazione, secondo le modalità definite con la direttiva di cui al citato articolo 12-*bis*, salvo verifica dei massimali di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “*de minimis*”.

3. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 annessi al decreto ministeriale 11 maggio 2016 sono abrogati. I relativi contenuti sono rielaborati con la direttiva di cui all'articolo 12-*bis*, comma 1, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 10 dicembre 2020

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da

DARIO FRANCESCHINI

CN =
FRANCESCHINI
DARIO
O = MIBACT
C = IT